L'INDENNITÀ DI DIREZIONE GENERALE DEL SEGRETARIO NON RIENTRA NELLA RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA

Corte dei conti, sez. giur. Lombardia, sentenza 6 dicembre 2007, n. 597 - *Giudice unico Corsetti*

Trattamento economico - Segretari comunali - Indennità di direzione generale - Computabilità nella retribuzione annua contributiva - Esclusione

È da escludere che l'indennità di direzione generale spettante ai segretari comunali per l'incarico di direttore generale dell'ente possa rientrare nel concetto di retribuzione annua contributiva.

NOTA

È da escludere che l'indennità di direzione generale spettante ai segretari comunali per l'incarico di direttore generale dell'ente possa rientrare nel concetto di retribuzione annua contributiva.

La sentenza in rassegna, pur dando atto dell'esistenza di un orientamento di segno opposto nella stessa giurisprudenza contabile (sezione giur. regione Lombardia, 20 febbraio 2007, n. 116; sezione giur. regione Toscana, 15 giugno 2006, n. 309; sezione giur. Appello Sicilia, 9 dicembre 2004, n. 224), ha ritenuto, motivatamente, di non uniformarvisi.

Nel fare ciò, la decisione qui considerata ha ricordato anzitutto che l'indennità in parola è stata introdotta dall'art. 44 del Ccnl del 16 maggio 2001, secondo cui "Al segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell'art. 108 del Tu n. 267/2000, nell'ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa".

Sennonché, per la sentenza in rassegna, l'indennità in esame non è assimilabile alla retribuzione di posizione, quiescibile in quota A ex art. 1 della L. n. 334/1997 ed estesa ai segretari comunali e provinciali dall'art. 41 del Ccnl del 16 maggio 2001.

La diversa genesi dell'istituto si evince chiaramente dall'art. 44 del Ccnl segretari comunali e provinciali, da cui si rileva che l'indennità di direzione generale "si aggiunge" senza costituire una "maggiorazione" della retribuzione di posizione. Questo aspetto è esattamente evidenziato nell'Informativa Inpdap del 13 febbraio 2002, n. 20, che detta criteri per la considerazione in quiescenza degli emolumenti previsti dal suddetto Ccnl.

Altro argomento letterale si ritrae dall'art. 43, co. 1, dello stesso Ccnl che, nel delineare il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, indica tra le voci fruite presso l'ultima sede di servizio: "il trattamento stipendiale di fascia; l'indennità integrativa speciale; la tredicesima mensilità; la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; la retribuzione di posizione; il maturato economico, ove spettante; la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate." Aggiunge l'art. 43, co. 2 che "In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente".

La mancata considerazione dell'indennità di direzione, da parte dell'art. 43, co. 1, nel trattamento spettante al segretario in disponibilità ne dimostra la diversità rispetto all'indennità di posizione che, invece, rileva ai fini dell'individuazione del trattamento economico in godimento da conservare.

Ma, ha aggiunto la decisione qui in esame, in disparte la diversa natura e regolamentazione dell'indennità di direzione generale rispetto alla retribuzione di posizione, dal senso letterale dell'art. 44 si desume anche la carenza dei prefissati requisiti di fissità, continuità e corrispettività, richiesti dall'art. 15 della L. n. 1077/1959 (e successive integrazioni). La misura dell'indennità in esame è infatti "determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa" (art. 44, Ccnl del 16 maggio 2001), per cui il compenso è legato alle effettive disponibilità finanziarie dell'ente più che alla quantità e qualità del lavoro prestato dal segretario generale, diventando così aleatorio; il che si giustifica in relazione alla tendenziale onnicomprensività del trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, rispetto al quale l'indennità in parola non assume certo valore determinante.